

**ASSOCIAZIONE
C.D.S. PRESENZA DONNA**

STATUTO



ART. 1

Denominazione - Sede - Durata

È costituita l'Associazione Centro Documentazione e Studi "Presenza Donna", che, nel seguito, verrà denominata con la sigla "C.D.S. Presenza Donna", promossa dalla Congregazione delle Suore Orsoline del Sacro Cuore di Maria. L'Associazione "C.D.S. Presenza Donna" ha sede in Contrà Mure Pallamaio n. 23 a Vicenza. La sua durata è fissata fino al 30 (trenta) ottobre 2029 (duemilaventinove).

ART. 2

Scopi e attività

L'Associazione "C.D.S. Presenza Donna" non ha finalità di lucro. Secondo la tradizione orsolina, nell'ambito della visione cristiana della vita e della persona, l'Associazione si pone a servizio della promozione e della formazione umana e cristiana della donna, affinché essa possa partecipare pienamente, con i doni e le attitudini di cui è portatrice, alla missione della Chiesa e alla costruzione della società civile.

2.1. Sono, di conseguenza, sue specifiche finalità:

2.1.1. Lo studio e la documentazione

- a) approfondire lo studio dei problemi riguardanti la promozione della donna nelle fasi della vita giovanile ed adulta, nella ricerca di un'ottica di reciprocità con l'uomo, nell'interazione con la natura e il territorio;
- b) raccogliere documentazione inerente al tema "donna" e alla condizione femminile;
- c) offrire il materiale raccolto a quanti intendono valorizzarlo a fini di studio o di iniziative per la sensibilizzazione sociale ed ecclesiale circa la promozione della donna e la sua formazione;
- d) conservare e valorizzare il patrimonio culturale costituito dal Fondo "Elisa Salerno" di cui la Congregazione è titolare;

2.1.2. La promozione e formazione umana della donna

- a) favorire la partecipazione femminile alla vita pubblica e alla vita della comunità cristiana, nell'impegno per la giustizia, la pace, la solidarietà, l'accoglienza e il rispetto di ogni forma di vita;
- b) stabilire collegamenti e collaborare con organismi e movimenti che operano per la promozione della donna nei diversi ambiti sociali e nelle aggregazioni di ispirazione cristiana.

ART. 3

Partecipanti

1. Fanno parte dell'Associazione:

- a) i soci onorari;
- b) i soci ordinari.

2. I soci onorari sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione e coloro che vengono nominati successivamente dal Consiglio Direttivo per aver contribuito in maniera significativa all'attività dell'Associazione.

Sono soci ordinari:

- a) persone singole che intendono collaborare al conseguimento delle finalità indicate all'art. 2;
- b) enti e organismi associativi che, per la omogeneità dei propri obiettivi con le finalità dell'Associazione, intendono collaborare al conseguimento delle finalità indicate all'art. 2.

3. I soci ordinari, per acquistare la qualifica di socio, devono farne richiesta scritta all'Associazione ed essere in regola con il pagamento delle quote associative eventualmente prestabilite.

4. L'ammissione obbliga l'associato all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli organi sociali, affinché siano garantiti il rispetto e la realizzazione delle finalità associative.

5. La qualifica di socio onorario si acquisisce al momento della nomina; la qualifica di socio ordinario si acquisisce dal momento in cui la domanda vie-

ne accolta dal Consiglio Direttivo.

6. Il socio può recedere, in qualsiasi momento, dall'Associazione, inviando per iscritto le dimissioni al Consiglio Direttivo.

La qualifica di socio si perde inoltre per esclusione. Questa è decisa dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta, dopo aver interpellato il socio interessato o chi lo rappresenta, quando non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto.

La qualifica di socio ordinario si perde anche per morosità.

Il socio può ricorrere in assemblea contro il provvedimento di esclusione.

ART. 4 Organi

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Revisore dei conti;
- e) il Comitato Scientifico.

2. Tutti i soci sono eleggibili alle cariche sociali.

ART. 5 Assemblea dei soci

L'Assemblea dell'Associazione è composta da tutti i soci onorari nonché da tutti i soci ordinari in regola con il pagamento dell'eventuale quota annua di iscrizione. Ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta; non potrà essere ammessa più di una delega per ciascun socio.

Gli enti ed organismi associativi soci saranno rappresentati in assemblea da una persona appositamente delegata.

1. Spetta all'assemblea in via ordinaria:

- a) la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, dei componenti il Comitato Scientifico e del Revisore dei conti;

- b) la ratifica della nomina del Direttore, indicata dal Consiglio Direttivo;
- c) l'approvazione, entro il mese di marzo, del conto consuntivo e dei programmi generali di attività;
- d) l'approvazione, su proposta del Consiglio Direttivo, di eventuali regolamenti interni per l'organizzazione e il funzionamento dei servizi;
- e) delibera, altresì, su quant'altro le è demandato per legge o per Statuto.

2. Spetta all'Assemblea riunita in seduta straordinaria deliberare circa le modifiche allo Statuto e lo scioglimento dell'Associazione.

ART. 6 Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in mancanza del Presidente, l'Assemblea elegge chi la presiede. Il verbale della seduta dell'Assemblea ordinaria viene redatto dal Segretario del Consiglio Direttivo, o, in sua assenza, da un segretario nominato dal Presidente. Il verbale della seduta dell'Assemblea straordinaria viene redatto da un Notaio incaricato dal Presidente dell'Associazione. Spetta al Presidente dell'Associazione constatare il diritto di intervento all'Assemblea e la regolarità delle deleghe.

2. Ciascun socio ha diritto ad un voto.

3. L'Assemblea ordinaria si riunisce normalmente una volta all'anno per l'approvazione, entro il mese di marzo, del conto consuntivo e dei programmi generali di attività e si riunisce inoltre ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo giudichi necessario, o su richiesta motivata presentata per iscritto da almeno 1/4 (un quarto) dei soci. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

4. L'Assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente su deliberazione del Consiglio Direttivo con avviso scritto o su richiesta scritta di almeno 1/3 (un terzo) dei soci, da inviarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la convocazione.

5. L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, per modificare lo Statuto e per deliberare lo scioglimento dell'Associazione abbisogna del voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci onorari e di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci ordinari.

ART. 7 **Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si compone di 7 (sette) membri, di cui uno di diritto, nominato dalla Congregazione delle Suore Orsoline SCM, e 6 (sei) eletti dall'Assemblea ordinaria, 3 (tre) tra i soci onorari e 3 (tre) tra i soci ordinari.

1. Ciascun socio potrà esprimere un massimo di 3 (tre) preferenze per ciascuna categoria. Risulteranno eletti i 3 (tre) candidati che avranno ottenuto più voti in ciascuna delle due categorie.

2. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza semplice, il Presidente dell'Associazione, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo nomina, a maggioranza semplice, il Direttore del Centro, scelto tra i soci. I membri del Consiglio sono rieleggibili.

3. Il Consiglio Direttivo ha durata triennale. I membri del Consiglio provvederanno a cooptare i sostituti in caso di decesso, dimissioni o decadenza, scegliendoli fra tutti i soci, nel rispetto della categoria di appartenenza.

I consiglieri cooptati resteranno in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che ha provveduto alla loro cooptazione.

4. Le riunioni del Consiglio Direttivo hanno luogo almeno ogni quadrimestre, nonché ogni qualvolta siano ritenute necessarie dal Presidente o ne sia fatta richiesta da almeno 2 (due) componenti il Consiglio stesso.

Esso sarà convocato dal Presidente mediante avviso recante l'indicazione degli argomenti da trattare.

5. Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che non siano riservati all'Assemblea

dalla legge o dallo Statuto. Spetta, in particolare, al Consiglio Direttivo:

- a) provvedere alle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) predisporre il conto consuntivo e il programma annuale di attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) stendere le norme regolamentari per il funzionamento delle attività;
- d) nominare nuovi soci onorari;
- e) valutare e accogliere le domande di iscrizione dei soci ordinari;
- f) deliberare le eventuali quote sociali di iscrizione;
- h) nominare commissioni di lavoro e consulenti al fine di perseguire gli scopi sociali;
- i) delegare uno dei membri del Consiglio e rappresentare l'Associazione.

ART. 8 **Cariche sociali**

1. Presidente

Sono compiti del Presidente dell'Associazione:

- a) rappresentare l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;
- b) convocare e presiedere le adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico, e firmarne i verbali unitamente al Segretario;
- c) curare l'esecuzione dei provvedimenti degli organi deliberanti;
- d) firmare i mandati di pagamento e le reversali di incasso.

In caso di urgenza il Presidente adotta le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo, riferendone al Consiglio stesso nella prima riunione al fine di ottenerne la ratifica.

2. Segretario

Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio e dell'Assemblea ed è responsabile della tenuta degli atti dell'Associazione.

3. Tesoriere

Il Tesoriere provvede all'amministrazione del Patrimonio dell'Associazione, tiene i libri contabili e risponde della cassa dell'Associazione.

4. Le cariche sociali non sono retribuite ma è ammesso il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dei compiti d'istituto.

5. Direttore

Il Direttore gestisce ed organizza le attività culturali dell'Associazione, sovrintendendo all'accesso e all'utilizzo dei materiali culturali. Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo di diritto solo se membro nominato tra i membri del Consiglio stesso. Il Consiglio Direttivo può ammettere il Direttore ai propri lavori quando lo ritenga opportuno. La carica di Direttore ha durata triennale a decorrere dalla nomina.

ART. 9

Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è organo di consulenza, composto di studiosi e docenti attinenti alle finalità di cui all'articolo 2. Spetta al Consiglio Direttivo determinarne il numero e nominarne i componenti, previo parere non vincolante dell'Assemblea. Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta all'anno per avanzare proposte sui programmi culturali e fornire pareri su ogni iniziativa sulla quale l'Associazione ritenga opportuno interpellarlo. Il Presidente nomina ad ogni seduta un segretario che redige il verbale.

ART. 10

Revisore dei conti

Il Revisore dei conti provvede al riscontro della gestione, effettua le verifiche della cassa e dei valori di pertinenza dell'Associazione, esamina i rendiconti e redige annualmente una relazione.

ART. 11

Durata delle cariche sociali

Le cariche di Presidente, di componente del Consiglio Direttivo, di componente del Comitato Scientifico, di Revisore dei conti hanno durata triennale, a decorrere dalla nomina.

ART. 12

Libri dell'Associazione

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, quelli delle riunioni assembleari, dovranno essere riportati su distinti libri vidimati ai sensi di legge a cura del Segretario dell'Associazione, il quale sarà tenuto a riportare sul libro delle Assemblee anche i verbali delle eventuali Assemblee straordinarie.

I verbali del Comitato Scientifico dovranno essere riportati su libro vidimato ai sensi di legge a cura del designato verbalista della seduta.

ART. 13

Patrimonio Sociale

- a) Il Patrimonio Sociale è costituito da eventuali proventi delle quote associative, da contributi, elargizioni, lasciti e donazioni da parte di associati e da terzi. Il Patrimonio Sociale è costituito anche da tutti i beni mobili ed immobili di cui l'Associazione diventi proprietaria.
- b) Non fanno parte del Patrimonio Sociale i beni mobili o immobili messi a disposizione dell'Associazione da parte di terzi, a titolo di Comodato.

ART. 14

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione, sentito il parere non vincolante della Congregazione delle Suore Orsoline scm, è deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. In caso di scioglimento il Patrimonio dell'Associazione verrà destinato a finalità di utilità in armonia con gli obiettivi dell'Associazione, secondo quanto delibererà l'Assemblea.

ART. 15

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme del codice civile riguardanti le Associazioni non riconosciute.

